

# L'approvazione del bilancio 2021 nei 180 giorni

di [Devis Nucibella](#)

Publicato il 6 Aprile 2022

Entro il **30 aprile 2022** (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) l'**assemblea dei soci di società di capitali** è tenuta all'**approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2021**.

Tale **scadenza** può essere **prorogata nel maggior termine di 180 giorni** soltanto qualora sia **prevista dallo statuto**, in presenza di **società tenute alla redazione del bilancio consolidato** ovvero in caso di **particolari esigenze** connesse con la struttura e l'oggetto della società.

## Termine approvazione bilancio: aspetti generali

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, deve essere convocata dall'organo amministrativo **obbligatoriamente almeno una volta all'anno** per consentire ai soci di essere informati sull'andamento dell'attività sociale, il che avviene tramite la presentazione del bilancio d'esercizio, e ciò nell'ottica del più ampio diritto all'informazione che ai soci stessi deve essere riconosciuto.

In sintesi, il ritmo degli adempimenti che i diversi **organi sociali** sono **obbligati a compiere per arrivare all'approvazione del bilancio**, può essere **riepilogato come segue**, richiamando le apposite disposizioni del Codice Civile.



**Adempimenti per l'approvazione del bilancio**

- **Art. 2429, comma 1:** gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima di quello in cui è convocata l'assemblea che lo deve discutere;
- **Art. 2429, comma 3:** il progetto di bilancio, con tutti i documenti a suo corredo, deve restare depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea;
- **Art. 2435, comma 1:** entro i trenta giorni successivi all'approvazione, tutta la documentazione che forma il bilancio, oltre al verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere depositata presso il Registro delle imprese.

**Questi gli argomenti qui trattati:**

- Approvazione nei termini ordinari
- La proroga
- Accertamento della sussistenza delle condizioni per usufruire della proroga
- Motivi del differimento
- Richiesta di proroga (non ancora accolta) del Cndcec
- Disposizioni per lo svolgimento
- Assemblea virtuale
- Indicazione in nota integrativa o relazione sulla gestione

\*\*\*

Come si può notare, tutti questi adempimenti, sotto il profilo temporale, dipendono a loro volta dalla data in cui è stata fissata, quindi preventivamente convocata, l'assemblea che deve deliberare o meno sull'approvazione del bilancio.

E questa data, come si può desumere dall'art. 2364 comma 2, codice civile, può dipendere da tre diversi elementi:

**1. può essere lo statuto a determinare la data di convocazione dell'assemblea di bilancio.**

Questo caso, certamente, non ricorre con frequenza, poiché, in concreto, starebbe a significare

una convocazione da effettuarsi entro un termine (ad esempio, novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) senz'altro più breve rispetto a quello previsto dalla norma come termine principale, vale a dire quello dei centoventi giorni, come visto sempre dalla data di chiusura dell'esercizio;

2. **in assenza della suddetta previsione** statutaria, interviene la norma, con una disposizione generale ma derogabile, a dire che l'assemblea deve essere convocata entro un **termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio**;
3. la convocazione può avvenire anche **successivamente** al predetto termine di centoventi giorni, **ma non oltre centottanta dalla chiusura dell'esercizio**.

| Codice Civile   | Normativa Civilistica   |
|-----------------|---|
| Art. 2364, c. 2 | <p><i>“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione”.</i></p> |

Tornando alle disposizioni che regolano la convocazione dell'assemblea, si può proporre il seguente schema di sintesi.

| Disposizioni per la convocazione dell'assemblea     |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1. Art. 2364, comma 2, primo periodo, parte prima   | Previsione statutaria         | Termine anticipato rispetto ai 120 giorni   |
| 2. Art. 2364, comma 2, primo periodo, parte seconda | Previsione legale generale    | Termine non eccedente i 120 giorni          |
| 3. Art. 2364, comma 2, secondo periodo              | Previsione legale eccezionale | Termine eccedente i 120 ma non i 180 giorni |

La scadenza in questione, normalmente pari al limite di legge, corrisponde, per esercizi solari e in condizioni normali, al 30 aprile dell'anno successivo a quello oggetto di approvazione.

Attenzione, però, al calendario, infatti è necessario considera

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento